

Convincing Power
Cabalistic Force
Power for us

attività istituzionali promosse;

- promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra gli associati e per completare i programmi di formazione, per attuare iniziative di studio;
- realizzare l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa; promuovere scambi internazionali;
- avanzare proposte ad enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e partecipare ad essi;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1 del CTS. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5)

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari secondo la disciplina prevista dal CTS e dalla normativa applicabile.

Articolo 6)

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea.

TITOLO II: ASSOCIATI

Articolo 7)

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno

partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

L'Associazione presuppone la pluralità degli associati e pertanto il non temporaneo venir meno della pluralità degli associati è da considerare una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale). Ogni Associato è obbligato per ciascun esercizio al versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Annuale).

Il Consiglio può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale nel quale sia disciplinata l'entità della quota e le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'associato moroso.

Articolo 8)

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda, contenente le generalità dell'interessato, deve essere presentata in forma scritta da parte di coloro che dichiarino di condividere le finalità che l'Associazione si propone e nella stessa deve essere esplicitato l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda, secondo criteri non discriminatori, entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata in forma scritta.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà



Gianni Corbelli
Antonio Friso
Raffaele
Mano
Roberto
di Simone/Corbelli
Commissione Regionale Calabria
Gianni Corbelli

convocata.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

- In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Articolo 9)

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Gli associati, che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualsiasi causa, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né alla restituzione delle quote associative. Le quote associative sono intrasmissibili e non

rivalutabili.

Articolo 10)

Gli Associati hanno diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

In particolare tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa con uguale dignità, di partecipare all'assemblea con diritto di voto, di formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'associazione, di usufruire dei servizi offerti dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di: osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; versare la quota associativa; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi; tenere un comportamento che non leda il buon nome e l'immagine dell'Associazione.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11)

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero).

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) degli Associati e di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati



Giovanni Corsetti
Rep. Quarta
Reg. Quarta
Man. Quarta
Quarta

Alf. B. B. B.
Alf. B. B. B.
Alf. B. B. B.
Alf. B. B. B.

Commissione
Commissione
Commissione
Commissione

nell'ambito dei fini statutari;

i) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ed ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione finalizzato all'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza ed in particolare, nel caso di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio minimo di cui all'art.22 del CTS adotta senza indugio i provvedimenti richiamati nel comma 5 del citato art.22 e della normativa applicabile.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'art.8 del CTS, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

L'associazione, al superamento dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'articolo 14 comma 1 CTS, deve redigere il bilancio sociale e depositarlo secondo la normativa applicabile. In mancanza del superamento dei suddetti limiti la predisposizione del bilancio sociale è facoltativa.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere

Sono altresì organi dell'Associazione, qualora la loro nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea:

- il Revisore Legale;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove l'azione di responsabilità nei



Gianni Corbelli
Roberto Antonio Proco
Manfredi
Fittorelli

Martini
Belardi
Luciano
Roberto
Giuseppe Antelmi

Comandini
Corbelli
Fidice
Ferrari

loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

l) si esprime sull'esclusione degli associati e sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

m) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 3 (tre) membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie sono assunte in prima convocazione con la presenza del 75% (settantacinque per cento) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli Associati presenti.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15)

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza di cui all'art.2387 del codice civile.

I componenti del Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo settore con le modalità di cui all'art.26 del CTS.

Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo



Granì Coraleone
Rappelli Antonio Franco
Mammi
Potterucci

Maurizi Presidente
Leone
Vigorelli
Di Giuseppe Antonio

Comandante
Calabrese
Marino

e disporre la revoca dei suoi membri;

- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;
- h) autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a gestire il conto corrente dell'associazione ed a delegare uno o più consiglieri ad effettuare operazioni bancarie sul conto corrente dell'associazione definendone i limiti di importo;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione procedendo alla nomina del primo consigliere non eletto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito

Catalpa
Quercus Ficoe
Nephel
unc

Given
Repos
Wm
Stevens

brode
the
no
men!

reporting the
same level
of support. 15-20
in 1998/99. A

John

maison R
de la rue
de la rue

Wm. Wells

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; firmare gli atti e documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio l'attribuzione ad un legale in caso di controversie).

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 17)

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati nonché del registro dei volontari ove previsto.

TESORIERE

Articolo 18)

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 19)

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche 2 (due) Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti, devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali oppure
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un controllore supplente) o da un collegio di controllori (e 2 (due) controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una



Gianni Loro
Reppia Antonio
Mar
Stamen

Martin Balade
Leone
Roberto
Di Giuseppe

Consiglieri
Calabrese
Fazio
Fazio

pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo Di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il compenso spettante ai membri dell'Organo di Controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 c.c., deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS. In particolare, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art.30 del CTS e negli altri casi previsti per

legge.

TITOLO V- ESTINZIONE E SCIoglimento

Articolo 20)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI - ARBITRATO

Articolo 21)

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimesso al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Escegnari Romeo
Calabrese Felice

Manni Regolo
Fattori Enzo

Amorini
Repenti Belinda

Lucre Luterio
Spotti Edoardo

Di Gidasse Antonio

Gianni Cesare
Repenti Antonio Paolo

